

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA - SALERNO

Richiesta misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.

per la Società “**Casa di Cura Angrisani S.r.l.**” (P.I. 00562690651), in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante, **Dott. Giovanni CAPONE**, rappresentata e difesa – come in atti – dall’**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRT MCL 68P14 H703J), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via SS. Martiri Salernitani n. 31 (ai sensi dell’art. 136 c.p.a., si chiede di ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec: avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it;

nell'ambito

dei motivi aggiunti (R.G. n. 248/2026) proposti

contro l'A.S.L. Salerno, in persona del legale rappresentante p.t..

I - Oggetto del presente gravame è l'impugnativa della delibera n. 355 del 04.03.2026, con la quale l'A.S.l. ha provveduto all'adeguamento dei limiti di spesa per l'esercizio 2025 relativamente alla macroarea della riabilitazione.

II – In esecuzione di detta delibera, l'A.S.L., con nota del 03.03.2026, ha convocato la ricorrente ai fini della sottoscrizione del contratto ovvero dell'appendice alla stessa conseguente.

III - Qualora la ricorrente procedesse alla relativa sottoscrizione, il presente ricorso potrebbe diventare improcedibile in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto medesimo.

E ciò, in conformità al principio fatto proprio anche da codesto Ecc.mo T.A.R. (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania – Salerno – Sez. III - sentenza n. 386 del 26.02.2026), secondo il quale la sottoscrizione del contratto, recante la c.d. clausola di salvaguardia, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso avverso gli atti presupposti.

IV – Per converso, qualora la ricorrente non dovesse presentarsi per la sottoscrizione, l'A.S.L. potrebbe procedere alla sospensione ovvero alla decadenza del rapporto convenzionale attualmente in essere, con conseguenze gravemente pregiudizievoli per la continuità dell'attività sanitaria svolta.

V - La ricorrente, pertanto, verrebbe a trovarsi in una situazione di evidente e oggettiva compressione del proprio diritto di difesa, essendo di fatto costretta a scegliere tra la rinuncia alla tutela giurisdizionale — mediante la sottoscrizione del contratto contenente la clausola di salvaguardia — ed il rischio di subire la sospensione del rapporto convenzionale con la conseguente interruzione dell'attività.

Evidente la sussistenza di un danno estremamente grave ed irreparabile come già ritenuto, in un caso analogo, da codesto Ecc.mo T.A.R. (**decreto monocratico n. 48 del 28.01.2026**).

VI – Ma non solo.

La discussione dell'istanza cautelare articolata nell'ambito dei motivi aggiunti risulta già fissata per il giorno 24.03.2026.

VII - Alla luce di quanto sopra esposto, appare necessario l'intervento cautelare di codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale volto a sospendere:

- l'efficacia degli atti impugnati quantomeno fino alla discussione dell'istanza cautelare collegiale fissata per il giorno 24.03.2026, così da consentire alla ricorrente di non essere costretta a compiere scelte tali da compromettere definitivamente la propria posizione giuridica ed il diritto alla piena tutela giurisdizionale;

- **o, quantomeno, la convocazione dell'A.S.L. ai fini della sottoscrizione del contratto ovvero dell'appendice conseguente all'adozione degli atti impugnati.**

Sul punto, ancora una precisazione.

Il contratto per l'anno 2025 è stato, in precedenza, sottoscritto.

Quello di cui alla presente vicenda – ed alla convocazione per la firma di cui sopra – è l'appendice conseguente all'aggiornamento di cui alla delibera impugnata.

Ciò chiarito, nessuna controindicazione e/o interesse pubblico contrario.

La necessità, invece, di mantenere immutato il diritto alla tutela giurisdizionale che risulterebbe, diversamente, sistematicamente vanificato dalla periodica sottoscrizione di contratti e/o appendici, tali da rendere ogni impugnativa improcedibile o inammissibile nelle more dei tempi fisiologici di decisione da parte del G.A..

P.Q.M.

Accogliersi l'istanza di misure cautelari monocratiche.

Salerno, 10.03.2026.

Avv. Marcello FORTUNATO